



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

INCONTRO DI STUDIO

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

D. LGS. 117/2017

EVENTO PROMOSSO DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO "TERZO SETTORE" ODCEC PESCARA

PESCARA, 6 APRILE 2018

ORE 15 - 19

Il Codice del Terzo Settore

Il Registro unico del Terzo Settore

a cura di:

Dr.ssa Maria Vittoria Consorti



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

“ Il registro é pubblico ed é reso
accessibile a tutti gli
interessati in modalita'
telematica ”

ART.45 COMMA 2 DLGS. 117/2017

Con queste parole il legislatore esprime tre concetti principali: uniformità operativa, semplificazione delle procedure di accesso da parte degli operatori economici interessati e maggiore trasparenza.

L'operatività del Runts, con l'emanazione del decreto ministeriale come ricordato dall'art.101 del Codice del Terzo Settore, pone fine ad un sistema legislativo disomogeneo, nel quale è presente una moltitudine di registri, albi ed elenchi. Di seguito alcune tra le principali fonti normative vigenti:

- *L. 381/1991 in materia di cooperazione sociale*
- *L. 266/1991 sulle Organizzazioni di volontariato*
- *L. 383/2000 sulle Associazioni di promozione sociale*
- *L.155/2006 sull'Impresa sociale*
- *D.Lgs. 460/1997 relativo alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*

Il Runtts è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e gestito su base territoriale da uffici creati ad hoc presso Regioni e Province autonome. Esso si compone di 7 sezioni, quante sono le tipologie di enti riconosciute dal Dlgs. 117/2017 ex art.4 comma 1:

1. **Organizzazioni di Volontariato**
2. **Associazioni di promozione sociale**
3. **Enti filantropici**
4. **Imprese sociali e cooperative sociali**
5. **Reti associative**
6. **Società di mutuo soccorso**
7. **Altri enti del Terzo settore**



L'art. 4 del Dlgs. 117/2017 definisce quale *condicio sine qua no* perché un ente possa beneficiare della qualifica di ETS, l'iscrizione al Registro Unico.

*«Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, **ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.**»*



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO

Il compito di iscrivere l'Ente presso il Registro Unico spetta al soggetto che ne ha la legale rappresentanza il quale deve presentare presso l'Ufficio territoriale competente la **domanda d'iscrizione** accompagnata dai seguenti documenti:

- **Atto Costitutivo**
- **Statuto**
- **Eventuali altri allegati**

In questa sede l'Ente deve indicare la sezione del Registro in cui vuole essere inserito, eccezion fatta per le reti associative che possono iscriversi in più sezioni.

Dagli atti depositati devono risultare le seguenti informazioni:



- **Denominazione**



- **Sede legale ed eventuali sedi secondarie**



- **Forma giuridica**



- **Data di costituzione**



- **Codice Fiscale e Partita IVA**



- **Il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica**



- **Oggetto dell'attività d'interesse di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore**



Spetta invece agli uffici del Registro Unico acquisire volta per volta per gli Enti di “maggiori dimensioni” l’**informazione antimafia** di cui all’art. 91 D.Lgs 159/2001, consultando la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

L’**informazione antimafia** è un documento che attesta

- ✓ sia quanto previsto dall’art. 67 del D.lgs. 159/2001 (comunicazione antimafia)
- ✓ sia la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o nel caso specifico degli Enti con cui si vanno a intrattenere dei rapporti di natura economica

L’informazione antimafia ha una validità di dodici mesi.



L'Ufficio che riceve la domanda ha 60 giorni per esprimere il proprio parere; termine che si dimezza diventando di 30 giorni nell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art.47 ovvero qualora l'ente nella redazione del proprio statuto e atto costitutivo si sia avvalso di modelli standard predisposti dalle reti associative e approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Accettare la domanda e iscrivere l'ente nel Registro Unico, dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione ricevuta.


Invitare l'Ente ad **integrare** la documentazione ricevuta motivando la richiesta

Rifiutare la richiesta d'iscrizione mediante provvedimento motivato cui è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente



ECCEZIONI AL PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE:

1. **IMPRESSE SOCIALI:** il D.Lgs.3 luglio 2017, n. 112, titolato “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” ha stabilito come l’iscrizione nel Registro delle Imprese comporti automaticamente l’iscrizione nel Runts.
2. **DOPPIA ISCRIZIONE** al Runts e al Registro delle Imprese per quegli enti le cui entrate commerciali superano in uno stesso periodo d’imposta quelle non commerciali, nello specifico contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative ed entrate assimilabili a quelle precedenti, come definito dall’art.79, comma 5 del D.Lgs. 117/2017.



Le agevolazioni fiscali sono finalizzate a rafforzare il patrimonio degli ETS,
tra le principali ci sono:

Social bonus

Erogazioni liberali:

detrazione IRPEF del 30% per un'erogazione fino a 30.000 euro e deduzione dal reddito nel limite del 10% per le società che effettuano investimenti a favore di ETS

Mutuo soccorso:

applicazione in misura fissa di imposta di registro, ipotecaria e catastale per atti costitutivi e modifiche statutarie

Esenzione generale dall'imposta di bollo



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

L'art. 48 D.Lgs. 117/2017 affida ai componenti dell'organo amministrativo l'onere di depositare presso il Registro Unico una serie di atti e di documenti, pena l'applicazione nei loro confronti delle misure contenute nell'art.2630 del Codice Civile.

• **Modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto**

• **Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione dell'ente**

• **Operazioni che riguardano variazioni nella composizione degli organi sociali**

• **Rendiconti e bilanci**

• **Rendiconti delle raccolte fondi**



L'Ente che non
rispetta gli
obblighi previsti
dall'art.48 D.Lgs
117/2017



subisce
prima una
diffida

e se non
adempie entro
180 giorni a
quanto richiesto
viene
definitivamente
cancellato dal
RUNTS.



GLI ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO SONO SOGGETTI CON CADENZA TRIENNALE AD UNA **REVISIONE D'UFFICIO** VOLTA AD ACCERTARE IN CAPO AGLI STESSI LA PERMANENZA DEI REQUISITI D'ISCRIZIONE E IL RISPETTO DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 117/2017.

QUESTA NON E' UNA MISURA DEL TUTTO NUOVA NEL SISTEMA LEGISLATIVO DEL TERZO SETTORE ESSENDO GIA' PREVISTO UN CONTROLLO PERIODICO PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE EX ART. 8 LG. 383/2000.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

TRASMIGRAZIONE DAI VECCHI REGISTRI

L'ART. 54 D.LGS. 117/2017 E' RUBRICATO «TRASMIGRAZIONE DEI REGISTRI ESISTENTI», CON IL TERMINE TRASMIGRAZIONE IL LEGISLATORE HA VOLUTO INTENDERE IL PASSAGGIO DAGLI ATTUALI ELENCHI, REGISTRI E ALBI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DA PARTE DEGLI ENTI ESISTENTI IN DATA ANTECEDENTE A QUELLA DI OPERATIVITA' DEL RUNTS.

«Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti gia' iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.»



IL PROCEDIMENTO DI TRASMIGRAZIONE AVVIENE SECONDO IL SEGUENTE ITER:

- GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PREPOSTI ALLA TENUTA DEGLI ATTUALI REGISTRI TRASMETTONO LE INFORMAZIONI SUGLI ENTI AGLI UFFICI DEL RUNTS
- GLI UFFICI DEL RUNTS ACQUISITE LE INFORMAZIONI SUGLI ENTI DA ISCRIVERE HANNO 180 GIORNI DI TEMPO PER VERIFICARNE VERIDICITA' E COMPLETEZZA
- SE LE INFORMAZIONI SONO CORRETTE GLI UFFICI DEL RUNTS PROCEDONO CON L'ISCRIZIONE.
- SE LE INFORMAZIONI RISULTANO INSUFFICIENTI L'ENTE HA 60 GIORNI DI TEMPO PER INTEGRARLE PENA L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO.



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO UNICO

SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO UNICO

La cancellazione dal Registro Unico può essere richiesta:



- DALL'ENTE MEDIANTE ISTANZA MOTIVATA



- D'UFFICIO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI TRASMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O TRIBUTARIA COMPETENTE



MOTIVI CHE DETERMINANO LA CANCELLAZIONE DELL'ENTE DAL RUNTS

1. Estinzione
2. Scioglimento
3. Inadempimento agli obblighi previsti dal decreto
4. Provvedimenti di natura giudiziaria o tributaria divenuti definitivi
5. Mancanza dei requisiti essenziali, in quest'ultimo caso bisogna vedere se l'ente ha perso i requisiti generali per l'iscrizione al runts o solo per una specifica sezione, in tal caso può chiedere il trasferimento in un'altra sezione del registro, ecco che si parla di **MIGRAZIONE**



PROCEDIMENTO DI SCIoglimento O ESTINZIONE DELL'ENTE

- ✓ L'UFFICIO DEL RUNTS PREVIA RICHIESTA DA PARTE DELL'ENTE A MEZZO RACCOMANDATA, HA IL DOVERE DI RILASCIARE ENTRO 30 GIORNI UN PARERE FAVOREVOLE ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE COME STABILITO DALL' ART. 9 D.LGS. 117/2017 RUBRICATO «DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento»
- ✓ IN ASSENZA DI RICHIESTA DI PARERE GLI ATTI DI DEVOLUZIONE SONO CIVILISTICAMENTE NULLI.
- ✓ IN ASSENZA DI RISPOSTA DA PARTE DELL'UFFICIO DESTINATARIO DELLA RICHIESTA SI APPLICA L'ISTITUTO GIURIDICO DEL «SILENZIO ASSENSO».
- ✓ IL PATRIMONIO VIENE DEVOLUTO AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE O IN MANCANZA DI INDICAZIONI STATUTARIE E DELL'ORGANO SOCIALE COMPETENTE ALLA FONDAZIONE SOCIALE ITALIA.

▶ **CHE COS'È LA FONDAZIONE ITALIA SOCIALE**

- ▶ Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (di sabato 9 settembre) del decreto del presidente della Repubblica del 28 luglio scorso entra oggi in vigore lo statuto della Fondazione Italia Sociale. Il documento è composta da dieci articoli. «La Fondazione è una persona giuridica privata e risponde a principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione», stabilisce il primo articolo (comma 2). La Fondazione ha sede a Milano.
- ▶ la Fondazione sarà amministrata da un comitato di Gestione composto da 10 membri. Oltre ai 3 immediatamente in carica nominati da Presidenza del consiglio dei ministri, ministro dell'Economia e ministero del Welfare (che esprime la presidenza) i componenti saranno espressione del Consiglio nazionale del Terzo settore (1) e del collegio dei partecipanti (6)
- ▶ Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore... caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico».



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

OPERATIVITA' DEL REGISTRO UNICO

Iter di entrata in vigore del RUNTS:

Il Legislatore ha previsto una serie di scadenze temporali:

Entro **un anno** dall'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve emanare un decreto ministeriale nel quale farà specificare le procedure d'iscrizione e le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli ETS.

Entro **180 giorni** dall'emanazione del decreto ministeriale Regioni e Province Autonome debbono disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS.

Entro **6 mesi** dalla predisposizione della struttura informatica il RUNTS sarà operativo.